



Cassa pensioni Schindler

Regolamento

Edizione del 1° gennaio 2018



Schindler

Sommario

A	Definizioni	1
B	Fondazione, basi tecniche dell'assicurazione	2
Art. 1	Nome e scopo della fondazione	2
Art. 2	Cerchia degli assicurati	2
Art. 3	Inizio e fine dell'assicurazione	3
Art. 4	Salario assicurato	4
Art. 5	Avere e accrediti di vecchiaia	5
C	Finanziamento	6
Art. 6	Obbligo di pagare i contributi	6
Art. 7	Ammontare dei contributi	6
Art. 8	Prestazioni di libero passaggio apportate e riscatti facoltativi	7
Art. 9	Patrimonio ed equilibrio finanziario	8
D	Prestazioni	9
Art. 10	Prestazioni assicurate	9
Art. 11	Prestazioni di vecchiaia	9
Art. 12	Prestazioni d'invalidità.	12
Art. 13	Prestazioni di decesso	14
Art. 14	Prestazioni di libero passaggio	16
E	Disposizioni generali sulle prestazioni	18
Art. 15	Pagamento	18
Art. 16	Coordinamento con le altre prestazioni, riduzione delle prestazioni	19
Art. 17	Diritti verso terzi responsabili	20
Art. 18	Adeguamento delle rendite al rincaro	20
Art. 19	Promozione della proprietà d'abitazioni; divorzio	21
Art. 20	Obbligo d'informazione e di notifica	22
F	Organizzazione e amministrazione	23
Art. 21	Consiglio di fondazione	23
Art. 22	Amministrazione della fondazione	24
G	Disposizioni finali	25
Art. 23	Contenzioso	25
Art. 24	Lacune nel regolamento	25
Art. 25	Divergenze fra le differenti versioni linguistiche del regolamento	25
Art. 26	Disposizioni transitorie al 1° gennaio 2018	25
Art. 27	Modifiche del regolamento, entrata in vigore	26
H	Indice analitico	27
	Allegato A	28
	Allegato B	29

A Definizioni

AVS/AI

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e assicurazione federale per l'invalidità

Accrediti di vecchiaia

Gli accrediti di vecchiaia corrispondono ai contributi di risparmio degli assicurati e delle aziende

LPP

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Unione domestica registrata

Le persone che in conformità alla Legge federale sull'unione domestica registrata delle coppie omosessuali vivono in unione domestica registrata sono equiparate al coniuge. L'unione domestica registrata corrisponde al matrimonio e lo scioglimento giudiziale al divorzio.

LFLP

Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Cassa pensioni

Cassa pensioni Schindler

Età-termine

Il primo giorno del mese che segue il compimento del 65° anno di età

Fondatore

Schindler Holding SA, Hergiswil/NW

Assicurati

Tutte le persone assicurate secondo questo regolamento

Aziende

Società svizzere del gruppo Schindler che si sono affiliate contrattualmente alla cassa pensioni

LAINF

Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni

Per facilitare la lettura di questo testo abbiamo preferito utilizzare il solo genere maschile per designare entrambi i sessi.

La consultazione di questo regolamento può essere facilitata dall'indice analitico pubblicato alla fine di questo testo.

B Fondazione, basi tecniche dell'assicurazione

Art. 1 Nome e scopo della fondazione

- 1.1 Con il nome «Cassa pensioni Schindler» è stata istituita con sede a Ebikon una fondazione ai sensi dell'art. 80 e segg. del Codice civile svizzero, dell'art. 331 e segg. del Codice delle obbligazioni e dell'art. 48 e segg. della LPP.
- 1.2 La fondazione è iscritta nel registro della previdenza professionale.
- 1.3 La fondazione attua la previdenza professionale per proteggere le persone assicurate, i loro familiari e superstiti contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e del decesso, e per adempiere le disposizioni dell'atto di fondazione, del regolamento e della LPP. Essa eroga almeno le prestazioni prescritte dalla LPP e dalle relative ordinanze in materia.

Art. 2 Cerchia degli assicurati

- 2.1 Vengono affiliati alla cassa pensioni tutti i collaboratori con un rapporto di lavoro superiore a tre mesi.
- 2.2 Non vengono affiliati alla cassa pensioni i collaboratori
 - con un contratto di lavoro a tempo determinato di al massimo tre mesi. Se il rapporto di lavoro viene prolungato oltre tre mesi, essi sono assicurati dal momento in cui è stata convenuta la proroga; i collaboratori che sono stati a più riprese assunti dallo stesso datore di lavoro per un periodo complessivamente superiore a tre mesi e senza interruzioni superiori a tre mesi sono assicurati dall'inizio del quarto mese di lavoro;
 - il cui salario annuo è inferiore all'importo pari al 75% della rendita massima di vecchiaia AVS (soglia d'entrata);
 - che hanno già raggiunto o superato l'età-termine;
 - che sono invalidi almeno nella misura del 70% ai sensi dell'AI o che rimangono provvisoriamente assicurati conformemente all'articolo 26a LPP;
 - che svolgono un'attività accessoria e sono già assicurati nell'ambito della previdenza professionale obbligatoria per un'attività principale, oppure svolgono un'attività lucrativa indipendente;

I collaboratori che non esercitano o che presumibilmente non esercitano un'attività lucrativa permanente in Svizzera e che sono sufficientemente assicurati all'estero, possono richiedere l'esonero dall'ammissione alla cassa pensioni.
- 2.3 I collaboratori che al momento dell'ammissione alla cassa pensioni sono parzialmente incapaci al guadagno, vengono assicurati soltanto per la parte che corrisponde alla capacità di guadagno.
- 2.4 Le indennità per un'attività lucrativa al servizio di datori di lavoro non affiliati alla cassa pensioni non vengono assicurate nell'ambito della cassa pensioni.

Art. 3 Inizio e fine dell'assicurazione

- 3.1 L'ammissione alla cassa pensioni viene effettuata il giorno in cui inizia il rapporto di lavoro o in cui sussiste per la prima volta il diritto al salario, tuttavia in ogni caso al momento in cui il lavoratore si reca al lavoro. Ha luogo al più presto:
- a partire dal 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno di età per i rischi di decesso e d'invalidità;
 - dal 1° gennaio dopo il compimento del 24° anno di età per la previdenza per la vecchiaia.
- 3.2 Se il salario annuo di un assicurato scende al di sotto della soglia d'entrata secondo l'art. 2.2 o il rapporto di lavoro presso l'azienda non termina in seguito a pensionamento, invalidità o decesso, ciò comporta l'uscita dalla cassa pensioni. L'assicurato uscente ha diritto alla prestazione di libero passaggio in conformità all'art. 14.
- 3.3 Il collaboratore uscente rimane assicurato per i rischi d'invalidità e di decesso fino all'inizio di un'attività presso un nuovo datore di lavoro, ma al massimo per un periodo di un mese.
- 3.4 Se un assicurato interrompe, d'intesa con l'azienda, il rapporto di lavoro, senza scioglierlo, esso può continuare a essere assicurato in conformità alle disposizioni del presente regolamento. L'assicurato deve versare i contributi del lavoratore e i contributi del datore di lavoro prima dell'inizio dell'interruzione del lavoro. Ha la possibilità di rinunciare al versamento dei contributi di risparmio.

Art. 4 Salario assicurato

- 4.1 Il salario annuo determinante ammonta a 12 mensilità, più la tredicesima (gratifica di fine anno) e il 75% del bonus. Per gli assicurati che sottostanno al contratto collettivo di lavoro, il bonus è assicurato nella misura del 100%. Per quanto riguarda la definizione del salario determinante, le imprese affiliate possono derogare da questa formula in via eccezionale e previo accordo del Consiglio di fondazione. Quest'ultimo può stabilire che le indennità supplementari siano parte integrante del salario annuo determinante. Il Consiglio di fondazione fissa queste risoluzioni nella forma di un'istruzione amministrativa.
- 4.2 La riduzione di coordinamento viene fissata dal Consiglio di fondazione e corrisponde al minimo alla rendita di vecchiaia minima AVS. Per i dipendenti impiegati a tempo parziale e le persone parzialmente invalide la riduzione di coordinamento è fissata in base al grado di occupazione.
- 4.3 Il salario assicurato corrisponde al salario annuo determinante secondo l'art. 4.1, meno la riduzione di coordinamento ai sensi dell'art. 4.2. Il salario massimo assicurato ammonta a undici volte la riduzione di coordinamento.
- 4.4 Il salario assicurato viene fissato per la prima volta quando il collaboratore viene ammesso alla cassa pensioni, poi di regola al momento dell'adeguamento generale dei salari presso le singole imprese affiliate o in caso di modifica della deduzione di coordinamento.
- 4.5 Se il salario annuo determinante si riduce temporaneamente a causa di malattia, infortunio, disoccupazione, maternità o di motivi analoghi, l'attuale salario coordinato resta valido fintantoché sussiste l'obbligo di pagamento continuato del salario del datore di lavoro conformemente all'articolo 324a del Diritto delle obbligazioni o un congedo di maternità giusta l'articolo 329f del Diritto delle obbligazioni. La persona assicurata può tuttavia richiedere la riduzione del salario coordinato.
- 4.6 Se cambia il grado di occupazione di un assicurato, il salario assicurato è calcolato secondo il nuovo grado di occupazione.

Continuazione dell'assicurazione dell'attuale salario assicurato a partire da 58 anni

- 4.7 Gli assicurati che hanno compiuto il 58° anno di età e il cui salario annuo determinante diminuisce di al massimo la metà a seguito di una riduzione del grado d'occupazione, possono chiedere il mantenimento della previdenza al livello del precedente salario annuo determinante tuttavia fino all'età termine.
- 4.8 Il datore di lavoro si assume tutti i contributi alla cassa pensioni per la parte di salario che viene a mancare in seguito alla riduzione del grado di occupazione.

Art. 5 Avere e accrediti di vecchiaia

- 5.1 Per ogni assicurato viene accumulato un avere di vecchiaia individuale. Quest'ultimo è composto
- a) dai versamenti effettuati a favore dell'assicurato in conformità all'art. 8;
 - b) dagli accrediti di vecchiaia annui;
 - c) da eventuali deduzioni per prelievi anticipati per la proprietà d'abitazioni;
 - d) da eventuali deduzioni/aggiunte per pagamenti/versamenti in seguito a divorzio;
 - e) da eventuali rimborsi di prelievi anticipati e riacquisti in seguito a divorzio;
 - f) dagli interessi in conformità all'art. 5.3
- 5.2 Gli accrediti di vecchiaia annui vengono calcolati sulla base del salario assicurato e dell'età dell'assicurato secondo l'art. 7.
- 5.3 Il Consiglio di fondazione stabilisce a dicembre/gennaio il tasso d'interesse da applicare agli averi di vecchiaia nell'anno trascorso, tenendo conto del risultato annuo provvisorio nonché della situazione patrimoniale e reddituale. Alla stessa data definisce, inoltre, per il nuovo anno il tasso d'interesse per il calcolo delle prestazioni da versare nel corso dell'anno (da gennaio a novembre) in caso di uscita, pensionamento, decesso, prelievo anticipato per la proprietà d'abitazioni o divorzio.
- 5.4 Gli interessi sono calcolati alla fine dell'anno civile sulla base dell'avere di vecchiaia all'inizio dell'anno. Gli accrediti di vecchiaia dell'anno in corso vengono attribuiti all'avere di vecchiaia senza interessi.
- 5.5 In caso di uscita o pensionamento nonché di versamenti dell'assicurato o di pagamenti e rimborsi di prelievi anticipati e di divorzio, la remunerazione avviene pro rata temporis.
- 5.6 L'ammontare degli accrediti di vecchiaia viene calcolato in percento del salario assicurato e tenendo conto dell'età della persona assicurata (differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita) nonché in base al piano scelto:

aliquote di contribuzione valide dall'1.1.2018:

Età	Piano minimo	Piano standard	Piano massimo
25 – 34	9,25%	10,25%	11,85%
35 – 44	12,25%	13,25%	14,85%
45 – 54	21,15%	22,15%	24,75%
55 – 70	27,15%	28,15%	31,75%

C Finanziamento

Art. 6 Obbligo di pagare i contributi

- 6.1 L'obbligo di pagare i contributi inizia con l'ammissione alla cassa pensioni e dura fino al pensionamento, oppure all'uscita dalla cassa pensioni o al decesso dell'assicurato.
- 6.2 Per gli assicurati invalidi, l'obbligo di pagare i contributi degli assicurati e dell'impresa viene adeguato al grado di occupazione o alla capacità lavorativa in base alla rendita parziale secondo l'art. 12.5.
- 6.3 L'azienda detrae i contributi degli assicurati direttamente dal salario, dalla continuazione del versamento del salario o dal salario sostitutivo e li versa mensilmente alla cassa pensioni unitamente ai suoi contributi.
- 6.4 Per entrate in servizio prima del 16 del mese e uscite dopo il 15 del mese viene sempre dedotto l'intero contributo mensile, mentre per entrate in servizio dopo il 15 del mese e uscite prima del 16 del mese, non viene detratto alcun contributo per il mese dell'entrata in servizio rispettivamente dell'uscita.

Art. 7 Ammontare dei contributi

- 7.1 I contributi sono calcolati in percento del salario assicurato e tenendo conto dell'età dell'assicurato (differenza tra l'anno civile e l'anno di nascita).
- 7.2 Gli assicurati e l'azienda versano ogni anno i seguenti contributi di rischio nonché i contributi per le spese amministrative e il fondo di garanzia:

	Età	Assicurato	Azienda
Contributi di rischio	18 – 70	0,50%	0,85%
Contributi per le spese amministrative e il fondo di garanzia	18 – 70	0,20%	0,20%

- 7.3 Gli assicurati e l'azienda versano ogni anno i seguenti contributi di risparmio:

Età	Assicurati con piano standard	Azienda
25 – 34	4,85%	5,40%
35 – 44	6,35%	6,90%
45 – 54	9,10%	13,05%
55 – 70	10,60%	17,55%

- 7.4 Ogni anno, con effetto dal 1° gennaio, gli assicurati possono scegliere se versare contributi secondo i seguenti piani in luogo del piano standard:

Età	Piano minimo	Piano massimo
25 – 34	3,85%	6,45%
35 – 44	5,35%	7,95%
45 – 54	8,10%	11,70%
55 – 70	9,60%	14,20%

Gli assicurati che vogliono cambiare il piano devono annunciarlo per iscritto alla cassa pensioni entro il 15 dicembre (data di ricevimento della domanda). Se entro questa data non giunge alcuna comunicazione, sono applicabili le disposizioni valide finora o, in mancanza di queste ultime, del piano standard.

Art. 8 Prestazioni di libero passaggio apportate e riscatti facoltativi

8.1 All'entrata in servizio le prestazioni di libero passaggio provenienti da precedenti rapporti di previdenza devono essere trasferite alla cassa pensioni nel quadro delle disposizioni legali. Le prestazioni di libero passaggio apportate vengono accreditate all' avere di vecchiaia dell'assicurato.

8.2 L'assicurato può riscattare in ogni momento le prestazioni regolamentari complessive a titolo facoltativo, a condizione che abbia apportato tutte le prestazioni di libero passaggio nella cassa pensioni e che non percepisca una rendita d'invalidità annua intera.

L'importo dei riscatti facoltativi corrisponde al massimo alla differenza tra l' avere di vecchiaia massimo possibile (cfr. allegato C) e l' avere di vecchiaia disponibile. L'importo massimo della somma di riscatto si riduce:

- a) degli averi di libero passaggio che l'assicurato non ha apportato nella cassa pensioni;
- b) degli averi computabili del pilastro 3a.

Al momento del pensionamento anticipato definitivo, la riduzione della rendita risultante dal pensionamento anticipato può essere acquistata interamente o parzialmente con un riscatto facoltativo. Nel far questo non può essere superata la rendita di vecchiaia ordinaria ipotizzata all'età finale di 65 anni.

Se sono stati effettuati riscatti facoltativi, nei 3 anni successivi le rispettive prestazioni non possono essere prelevate dalla previdenza sotto forma di capitale. Sono esclusi da questa restrizione i riacquisti in seguito a divorzio.

Se sono stati operati prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni, è possibile effettuare riscatti facoltativi soltanto dopo aver rimborsato i prelievi anticipati. A partire dal compimento del 62° anno d'età è possibile effettuare riscatti facoltativi senza rimborsare i prelievi anticipati, nella misura in cui essi unitamente ai prelievi anticipati non superano l' avere di vecchiaia secondo la tabella di riscatto.

Sono inoltre valide le disposizioni dell'art. 1 cpv. 2 e 3 LPP e la limitazione del riscatto in conformità all'art. 79b LPP e all'art. 60b OPP 2. Per rispettare le disposizioni legali relative al riscatto, la persona assicurata deve consegnare, prima del riscatto, alla cassa pensioni una relativa dichiarazione scritta ed eventuali documenti necessari.

8.3 Di norma i riscatti facoltativi possono essere dedotti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali. La cassa pensioni non può tuttavia garantire la possibilità di deduzione fiscale.

Art. 9 Patrimonio ed equilibrio finanziario

- 9.1 Il patrimonio della cassa pensioni garantisce la copertura delle prestazioni previste in questo regolamento.
- 9.2 Se la cassa pensioni presenta uno scoperto, conformemente all'allegato all'art. 44 OPP 2 il Consiglio di fondazione stabilisce, facendo capo a esperti della previdenza professionale, i provvedimenti necessari finalizzati a eliminare lo scoperto. Il Consiglio di fondazione tiene opportunamente conto dell'importo dello scoperto, del patrimonio e degli obblighi nonché della struttura e dell'evoluzione attesa del portafoglio degli assicurati e dei beneficiari di rendita.

In particolare le seguenti misure possono essere adottate per un periodo limitato nel quadro delle disposizioni legali:

- versamento di contributi di risanamento da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori al fine di eliminare uno scoperto. Il contributo dei datori di lavoro deve corrispondere almeno alla somma dei contributi dei lavoratori;
- versamento di contributi di risanamento da parte dei beneficiari di rendite al fine di eliminare uno scoperto. Questo contributo viene riscosso tramite la compensazione con le rendite correnti nel quadro delle disposizioni legali;
- mancato raggiungimento del tasso d'interesse minimo LPP nell'ambito dell'aver di vecchiaia LPP nel corso della durata dello scoperto, al massimo per cinque anni, di al massimo 0,5 punti percentuale, a condizione che le misure previste si rivelino insufficienti. Nel corso dello scoperto, l'interesse per il calcolo della prestazione di libero passaggio secondo l'art. 17 LFLP può inoltre essere diminuito al tasso d'interesse con cui viene remunerato l'aver di vecchiaia;
- limitazione temporale e a livello di importo o rifiuto del prelievo anticipato per il rimborso del prestito ipotecario nel corso dello scoperto.

In caso di scoperto, le aziende sono autorizzate a effettuare versamenti sul conto speciale «Riserva di contributi del datore di lavoro gravata da rinuncia all'utilizzazione» nel quadro delle possibilità legali come pure a trasferirvi fondi della riserva ordinaria di contributi del datore di lavoro.

Il Consiglio di fondazione informa assicurati, beneficiari di rendite e autorità di vigilanza in merito all'ammontare e alla causa dello scoperto come pure alla durata e all'efficacia delle misure adottate.

D Prestazioni

Art. 10 Prestazioni assicurate

- 10.1 La cassa pensioni versa le prestazioni seguenti agli assicurati o ai loro superstiti:
- rendita di vecchiaia;
 - rendita transitoria AVS;
 - capitale di vecchiaia;
 - rendita d'invalidità temporanea;
 - esonero dal pagamento dei contributi;
 - rendita per coniugi;
 - rendita di vecchiaia per i figli e rendita per figli d'invalidi nonché rendita per orfani;
 - capitale di decesso;
 - prestazione di libero passaggio;
 - prestazioni nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni;
 - prestazioni in caso di divorzio.
- 10.2 Ogni collaboratore assicurato riceve annualmente un certificato delle prestazioni che indica l'importo dell'aver di vecchiaia, l'ammontare delle prestazioni assicurate e i contributi.
- 10.3 Le prestazioni assicurate ai sensi dell'art. 10.1 sono versate con riserva dell'art. 16. Sono garantite le prestazioni minime secondo la LPP.

Art. 11 Prestazioni di vecchiaia

- 11.1 **Pensionamento all'età-termine: 65 anni**
Il diritto alle prestazioni di vecchiaia sorge quando l'assicurato raggiunge l'età di pensionamento e termina il rapporto di lavoro e si estingue alla fine del mese del decesso. L'art. 12.8 disciplina le modalità di conversione delle rendite d'invalidità in prestazioni di vecchiaia.
- L'importo della rendita di vecchiaia corrisponde all'aver di vecchiaia disponibile all'età-termine, meno un'eventuale liquidazione in capitale conformemente a quanto previsto dall'art. 11.5. La somma risultante viene moltiplicata per l'aliquota di conversione secondo l'allegato A.
- 11.2 **Pensionamento anticipato facoltativo**
Al compimento del 60° anno d'età è possibile anticipare il pensionamento e porre termine al rapporto di lavoro.
- La domanda di pensionamento deve essere presentata per iscritto almeno tre mesi prima della data del pensionamento; occorre inoltre osservare il termine di disdetta del rapporto di lavoro convenuto per contratto.
- L'ammontare della rendita di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato risulta dall'aver di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento
- a) meno un'eventuale liquidazione in capitale secondo l'art. 11.5 e
 - b) meno un importo finalizzato al finanziamento di una rendita transitoria AVS secondo l'art. 11.6
 - c) e applicando l'aliquota di conversione (secondo l'allegato A).

11.3 **Continuazione dell'assicurazione dopo l'età-termine di 65 anni**

Se l'assicurato prosegue il rapporto di lavoro con l'azienda anche dopo avere raggiunto l'età-termine, continua a essere assicurato fino alla fine del suo rapporto di lavoro, tuttavia non oltre il 70° anno di età. I contributi dell'assicurato e dell'azienda si basano sulle disposizioni dell'art. 7.

In caso di riduzione del grado di occupazione, l'assicurato può richiedere un pensionamento parziale; a questo proposito è applicabile l'art. 11.4.

L'ammontare della rendita di vecchiaia annua risulta dalla conversione dell'ave di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento applicando l'aliquota legata all'età secondo l'allegato A.

Se l'assicurato decede durante il periodo di continuazione dell'assicurazione o di differimento, la rendita per coniugi viene determinata e versata a partire dal primo del mese successivo al giorno del decesso. Per il resto fa stato l'art. 13.

Non giungono a scadenza prestazioni d'invalidità; dopo un'incapacità lavorativa di 3 mesi diventa esigibile la rendita di vecchiaia o il capitale conformemente all'art. 11.5.

La domanda di pensionamento deve essere presentata per iscritto almeno tre mesi prima della data del pensionamento; occorre inoltre osservare il termine di disdetta del rapporto di lavoro convenuto per contratto.

11.4 **Pensionamento parziale**

Un pensionamento parziale è possibile al compimento del 60° anno d'età e presuppone la riduzione del grado di occupazione d'intesa con l'azienda.

La domanda di pensionamento o di pensionamento parziale deve essere presentata per iscritto almeno tre mesi prima della data del pensionamento desiderata; occorre inoltre osservare il termine di disdetta del rapporto di lavoro convenuto per contratto.

In caso di pensionamento parziale, l'ave di vecchiaia viene suddiviso in due parti conformemente alla riduzione del grado di occupazione:

- a) per la parte riguardante la riduzione del grado di occupazione, l'assicurato ha diritto a prestazioni di vecchiaia; la rendita di vecchiaia viene tuttavia calcolata analogamente al pensionamento anticipato o al pensionamento differito;
- b) per l'altra parte l'assicurato è considerato come assicurato attivo e la soglia d'entrata nonché la riduzione di coordinamento vengono adeguate conformemente al grado di occupazione.

Il pensionamento parziale può avvenire anche a più fasi. In caso di al massimo due fasi di pensionamento parziale, l'assicurato ha la possibilità, analogamente all'art. 11.5, di prelevare interamente o parzialmente il rispettivo avere di vecchiaia sotto forma di capitale.

Conformemente all'art. 4.7 non è possibile continuare ad assicurare l'attuale salario assicurato nella misura di un pensionamento parziale.

11.5 **Liquidazione in capitale**

Se un assicurato termina il suo rapporto di lavoro dopo il compimento del 60° anno d'età, anziché come rendita di vecchiaia esso può farsi versare interamente o parzialmente l'aveve di vecchiaia disponibile sotto forma di capitale. Un assicurato invalido può farsi versare interamente o parzialmente sotto forma di capitale soltanto la parte dell'aveve di vecchiaia legata alla capacità di guadagno.

In seguito alla liquidazione in capitale le rendite di vecchiaia, di vecchiaia per i figli e le rendite per coniugi e per orfani in aspettativa subiscono una riduzione proporzionale rispetto all'importo della liquidazione in capitale.

La domanda di liquidazione in capitale deve essere notificata per iscritto alla cassa pensioni almeno tre mesi prima della data del pensionamento. Per assicurati sposati la liquidazione in capitale è ammissibile soltanto se il coniuge ha fornito il proprio consenso scritto e se la firma è stata autenticata.

11.6 **Rendite transitorie AVS**

Nella misura in cui l'aveve di vecchiaia disponibile è sufficiente, il beneficiario di una rendita di vecchiaia può richiedere una rendita transitoria AVS che non deve superare la rendita di vecchiaia massima AVS.

La rendita transitoria AVS viene erogata fino all'età convenuta, al più tardi tuttavia fino al compimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS valida al momento del pensionamento anticipato, fino al decesso o all'inizio del versamento di una rendita AI.

Se viene richiesta una rendita transitoria AVS, l'aveve di vecchiaia disponibile al pensionamento e quindi la rendita di vecchiaia e le prestazioni coassicurate si riducono a dipendenza della durata convenuta per il versamento della rendita. La riduzione dell'aveve di vecchiaia corrisponde all'ammontare della rendita di vecchiaia mensile moltiplicato per la durata convenuta per il versamento della rendita in mesi.

11.7 **Rendita in caso di pensionamento anticipato richiesto dall'azienda**

Su richiesta dell'azienda, la cassa pensioni versa rendite transitorie mensili agli assicurati che terminano il loro rapporto di lavoro per motivi aziendali. Per ragioni importanti, il Consiglio di fondazione può ridurre il limite d'età al di sotto dei 60 anni.

L'ammontare di questa rendita transitoria si basa su un piano stabilito dall'azienda. L'azienda deve versare alla cassa pensioni i costi complessivi per le rendite transitorie.

11.8 **Rendita di vecchiaia per i figli**

I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto, per ogni figlio che in caso di decesso avrebbe diritto a una rendita per orfani, a una rendita per i figli pari al 20% della rendita di vecchiaia legale calcolata conformemente alla LPP. La somma delle rendite di vecchiaia per i figli ammonta al massimo al 40% della rendita di vecchiaia calcolata in base alla LPP.

Art. 12 Prestazioni d'invalidità.

Rendita d'invalidità

- 12.1 Gli assicurati riconosciuti come invalidi dall'assicurazione per l'invalidità (AI) sono considerati invalidi nell'ambito del regime obbligatorio LPP anche dalla cassa pensioni, a condizione che al momento dell'insorgere dell'incapacità lavorativa che ha portato all'invalidità fossero assicurati presso la cassa pensioni.
- 12.2 Nel regime sovraobbligatorio, il Consiglio di fondazione decide all'occorrenza in merito all'invalidità e al grado d'invalidità sulla base di un rapporto del medico di fiducia. La determinazione del grado d'invalidità si basa sulla riduzione del salario dovuta all'invalidità rispetto al salario precedente.
- 12.3 Il versamento della rendita d'invalidità temporanea della cassa pensioni ha inizio con il diritto a una rendita AI. Termina alla fine del diritto a una rendita AI, al più tardi tuttavia all'età finale; a partire da quel momento l'assicurato ha diritto a una rendita di vecchiaia.
Nel quadro dell'art. 26a LPP in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'assicurazione per l'invalidità viene prorogato a titolo provvisorio il rapporto di assicurazione e mantenuto il diritto alle prestazioni. Restano riservate le disposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011 della LAI.
- 12.4 La rendita d'invalidità temporanea della cassa pensioni non viene tuttavia versata fintantoché l'assicurato percepisce il suo salario o prestazioni sostitutive al salario, a condizione che queste prestazioni sostitutive corrispondano almeno all'80% del salario e che vengano finanziate dal datore di lavoro perlomeno nella misura del 50%.
- 12.5 La cassa pensioni corrisponde la rendita d'invalidità in base alla seguente scala:

Grado d'invalidità dell'AI	Rendita in % della rendita d'invalidità assicurata
Inferiore al 40%	0%
Dal 40%	25%
Dal 50%	50%
Dal 60%	75%
Dal 70%	100%

- 12.6 La rendita d'invalidità intera annua ammonta al 60% del salario assicurato.

- 12.7 Il beneficiario di una rendita d'invalidità parziale della cassa pensioni viene trattato come segue:
- a) come assicurato invalido per quella parte del suo avere di vecchiaia che corrisponde all'avere di vecchiaia moltiplicato per la rendita parziale in %;
 - b) come assicurato attivo per quella parte del salario soggetto all'obbligo di contribuzione che corrisponde alla percentuale del grado di occupazione restante.
- 12.8 Nel corso della durata dell'invalidità, l'avere di vecchiaia continua a essere accumulato inclusi gli interessi fino all'età-termine sulla base dell'ultimo salario assicurato e tenendo conto dell'ammontare della rendita parziale e degli accrediti di vecchiaia secondo il piano di contributi standard. Questo avere di vecchiaia costituisce la base di calcolo per le prestazioni di vecchiaia.
- 12.9 Se la cassa pensioni deve versare prestazioni poiché l'assicurato è diventato invalido in seguito a un'infermità congenita oppure già come minorenni e al momento dell'aumento dell'incapacità di guadagno dovuta all'invalidità era assicurato presso la cassa pensioni, il diritto alle prestazioni minime LPP è limitato.
- 12.10 Il Consiglio di fondazione è autorizzato in qualsiasi momento a richiedere un esame medico sullo stato di salute di un assicurato. Se l'assicurato si oppone, o se rifiuta di accettare una presumibile attività lucrativa conforme alle sue attitudini, alle sue conoscenze e al suo stato di salute, perde i suoi diritti nei confronti della cassa pensioni e riceve la prestazione di libero passaggio secondo l'art. 14.
- 12.11 Se un assicurato che ha beneficiato del pensionamento anticipato diventa invalido, non sussiste alcun diritto alle prestazioni d'invalidità della cassa pensioni. Le prestazioni di vecchiaia in corso continuano a essere corrisposte in misura invariata.
- 12.12 **Rendita per figli d'invalidi**
I beneficiari di rendite d'invalidità ricevono per ogni figlio una rendita per i figli secondo le stesse condizioni valide per la rendita per orfani (art. 13.7). La rendita per i figli ammonta al 20% della rendita d'invalidità. Per i figli adottivi o affiliati presi in custodia dopo l'inizio dell'incapacità di guadagno, la rendita per i figli ammonta al 20% della rendita d'invalidità legale calcolata in base alla LPP.
- 12.13 **Esonero dal pagamento dei contributi**
Il diritto dell'assicurato e dell'azienda all'esonero dal pagamento dei contributi inizia e termina contemporaneamente al diritto a una rendita d'invalidità temporanea. In caso di invalidità parziale sussiste il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi in conformità all'art. 12.5. Durante l'esonero dal pagamento dei contributi, i contributi dell'assicurato invalido e quelli dell'azienda sono a carico della cassa pensioni.

Art. 13 Prestazioni di decesso

Rendita per coniugi

- 13.1 Il coniuge superstite di un assicurato o di un beneficiario di rendite ha diritto a una rendita per coniugi, se al suo decesso
- ha provveduto al mantenimento di figli o ha allevato figli comuni; oppure
 - ha compiuto il 45° anno di età e il matrimonio è durato almeno cinque anni; oppure
 - in base all'AI è invalido perlomeno nella misura del 50% e il matrimonio è durato almeno 5 anni.
- 13.2 Se il coniuge superstite non soddisfa nessuna di queste condizioni, riceve un'indennità unica pari a quattro volte l'importo annuo della rendita per coniugi, in caso di decesso di un assicurato attivo tuttavia almeno il 100% dell'aver di vecchiaia disponibile al momento del decesso.
- 13.3 La rendita per coniugi viene versata la prima volta il mese seguente al decesso dell'assicurato, ma non prima della fine del pagamento del salario o del diritto al pagamento del salario spettante ai superstiti. Il diritto alla rendita cessa con un nuovo matrimonio o alla fine del mese in cui è deceduto l'avente diritto. Se la rendita per coniugi si estingue a causa di un nuovo matrimonio, il coniuge superstite ha diritto a un'indennità unica pari a tre volte la rendita annua per coniugi.
- 13.4 La rendita per coniugi ammonta al 36% del salario assicurato o al 60% della rendita d'invalidità corrente non ridotta e viene versata fino al momento in cui la persona deceduta avrebbe raggiunto l'età-terminale. In seguito la rendita per coniugi ammonta al 60% della rendita ipotetica di vecchiaia. Per determinare la rendita ipotetica di vecchiaia, si continua ad accumulare l'aver di vecchiaia del defunto fino all'età-terminale e lo si calcola sulla base dell'ultimo salario assicurato comprendente gli averi di vecchiaia secondo il piano di contributi standard e gli interessi.
- 13.5 Al decesso di un beneficiario di rendite, la rendita per coniugi ammonta al 60% della rendita di vecchiaia corrente.
- 13.6 Dopo il decesso dell'ex coniuge o dell'ex partner registrato, il coniuge divorziato o l'ex partner registrato è equiparato alla vedova o al vedovo se
- a) il matrimonio o l'unione domestica registrata ha durato almeno dieci anni e
 - b) al coniuge divorziato è stata assegnata al momento del divorzio una rendita conformemente all'art. 124° cpv. 1 o all'art. 126 cpv. 1 CC o all'ex partner è stata assegnata al momento dello scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata una rendita conformemente all'art. 124° cpv. 1 CC o all'art. 34 cpv. 2 e 3 della legge sull'unione domestica registrata.

Il diritto alla rendita del coniuge divorziato sorge al decesso dell'assicurato, al più presto tuttavia al termine della continuazione del pagamento dell'intero salario; si estingue alla fine del mese in cui il beneficiario decede, passa a nuove nozze o contrae una nuova unione domestica registrata. Il diritto a prestazioni per i superstiti sussiste inoltre soltanto finché è dovuta la rendita conformemente all'art. 124^e cpv. 1 o all'art. 125 CC.

La riduzione delle prestazioni per i superstiti è pari all'importo risultante dalla somma tra dette prestazioni e le prestazioni per i superstiti dell'AVS che supera il diritto derivante dalla sentenza di divorzio o dalla sentenza di scioglimento dell'unione domestica registrata. Le rendite per superstiti dell'AVS vengono computate soltanto nella misura in cui queste superano un proprio diritto a una rendita d'invalidità dell'AI o a una rendita di vecchiaia dell'AVS. La rendita a favore del coniuge divorziato corrisponde al massimo all'importo della rendita per coniugi conformemente al minimo LPP.

I coniugi divorziati e gli ex partner registrati a cui prima dell'entrata in vigore della modifica dell'1.1.2017 è stata assegnata una rendita o un'indennità unica in capitale in luogo di una rendita vitalizia hanno diritto a prestazioni per superstiti in base all'attuale diritto.

Rendita per orfani

- 13.7 Se l'assicurato decede prima o dopo il suo pensionamento, ognuno dei suoi figli che non ha compiuto il 18° anno d'età riceve una rendita per orfani. Questa rendita viene versata fino al compimento del 18° anno di età. Il diritto alla rendita sussiste fino al 25° anno di età per i figli che sono ancora in formazione o che sono invalidi almeno nella misura del 70%. Sono considerati figli, i figli biologici e adottivi come pure gli affiliati aventi diritto alla rendita in conformità all'AVS/AI.
- 13.8 Se un assicurato attivo decede, la rendita per orfani ammonta per orfani di un solo genitore al 20% e per orfani di entrambi i genitori al 30% della rendita d'invalidità assicurata al momento del decesso. Se decede un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, la rendita per orfani ammonta per orfani di un solo genitore al 20% e per orfani di entrambi i genitori al 30% della rendita di vecchiaia o d'invalidità corrente. Per i figli adottivi o affiliati presi in custodia dopo l'inizio del versamento di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, la rendita per orfani ammonta al 20% della rendita di vecchiaia legale calcolata in base alla LPP.

Capitale di decesso

- 13.9 Se un assicurato attivo decede prima del pensionamento senza acquisire il diritto alle prestazioni per i superstiti ai sensi degli artt. 13.1 e 13.2, viene versato agli aventi diritto ai sensi dell'art. 13.10 un capitale di decesso pari al 100% dell'avere di vecchiaia disponibile.

- 13.10 Hanno diritto al capitale di decesso nell'ordine seguente:
- a) i figli con diritto alla rendita per orfani in base all'art. 13.7;
 - b) le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dall'assicurato, o la persona, non sposata e non imparentata con l'assicurato, che ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi 5 anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni. Una convivenza che dà diritto al capitale di decesso presuppone tuttavia una conferma scritta firmata da entrambi i conviventi. Tale conferma deve essere inoltrata prima del decesso dell'assicurato all'amministrazione della cassa pensioni mediante l'apposito modulo messo a disposizione dalla cassa pensioni;
 - c) i figli del defunto che non soddisfano i presupposti in conformità all'art. 13.7, dopodiché i genitori e infine i fratelli e le sorelle.

La suddivisione del capitale di decesso tra diversi aventi diritto avviene in parti uguali. In una dichiarazione scritta alla cassa pensioni, l'assicurato può modificare l'ordine dei beneficiari all'interno della medesima categoria (lettere a, b e c) e / o determinare diversamente la suddivisione del capitale di decesso tra diversi beneficiari della medesima categoria.

L'ordine delle categorie di beneficiari non può essere modificato.

Se non si dispone di alcuna dichiarazione relativa alla modifica dell'ordine dei beneficiari o di alcuna suddivisione del capitale di decesso oppure la dichiarazione non considera le disposizioni, è applicabile l'ordine generale dei beneficiari.

Art. 14 Prestazioni di libero passaggio

- 14.1 Se il rapporto di lavoro è sciolto dall'assicurato o dall'azienda senza che subentri un caso di previdenza, l'assicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio.
- 14.2 La prestazione di libero passaggio è calcolata secondo il sistema del primato dei contributi e corrisponde all'aver di vecchiaia disponibile. In ogni caso viene versato come minimo l'aver vecchiaia secondo la LPP oppure la prestazione di libero passaggio minima secondo l'art 17 LFLP.

La prestazione di libero passaggio secondo l'art. 17 LFLP, tenuto conto dei prelievi effettuati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni e della suddivisione dell'aver di vecchiaia in seguito a divorzio, è composta come minimo dalla somma risultante:

- dalle prestazioni di libero passaggio apportate dall'assicurato e da eventuali premi unici versati, entrambi comprensivi di interessi secondo il tasso d'interesse minimo LPP;
- dai contributi versati dall'assicurato sulla base del piano di previdenza prescelto, più un supplemento del quattro per cento calcolato per ogni anno d'età a partire dal compimento di 20 anni, tuttavia limitato ad un massimo del 100%. In questo calcolo non rientrano le spese amministrative, i contributi da versare al fondo di garanzia né i contributi di risanamento riscossi per risanare uno scoperto.

- 14.3 La prestazione di libero passaggio è trasferita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Se l'assicurato non si affilia a un nuovo istituto di previdenza, deve informare la cassa pensioni e comunicarle che la prestazione di libero passaggio deve essere trasferita a favore di una polizza o di un conto di libero passaggio. Senza questa comunicazione dell'assicurato, la prestazione di libero passaggio viene versata all'istituto collettore al più presto dopo sei mesi e al più tardi dopo due anni.
- 14.4 Su richiesta scritta la prestazione di libero passaggio è pagata in contanti allorché:
- la persona uscente lascia definitivamente la Svizzera e il Principato del Liechtenstein o abbandona definitivamente in qualità di frontaliere l'attività lucrativa in Svizzera. Fa eccezione la parte obbligatoria della prestazione d'uscita, nella misura in cui la persona uscente si stabilisce in un Paese dell'UE, in Islanda o in Norvegia ed è soggetto in quei Paesi all'assicurazione contro la vecchiaia, il decesso e l'invalidità. In questo caso la parte obbligatoria deve essere conservata su un conto di libero passaggio o una polizza di libero passaggio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein;
 - la persona uscente inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetta alle disposizioni della LPP;
 - la prestazione di libero passaggio è inferiore a un contributo annuo dell'assicurato.

Per aventi diritto sposati il pagamento in contanti è ammissibile soltanto se il coniuge ha fornito il proprio consenso scritto e se la firma è stata autenticata. Se la prestazione d'uscita per la proprietà d'abitazioni è costituita in pegno, è inoltre necessaria l'approvazione scritta del creditore pignoratizio.

- 14.5 I presupposti e la procedura in caso di liquidazione parziale sono stabiliti nel regolamento della liquidazione parziale.

E Disposizioni generali sulle prestazioni

Art. 15 Pagamento

- 15.1 Le prestazioni della cassa pensioni vengono versate come segue:
- a) Le rendite sono versate in rate mensili. Il diritto alla rendita si protrae fino alla fine del mese in cui il diritto si estingue secondo le disposizioni di questo regolamento.
 - b) Le prestazioni in capitale vengono versate entro 30 giorni dalla scadenza, al più presto tuttavia al momento in cui gli aventi diritto sono noti.
- 15.2 Un interesse di mora è dovuto:
- a) in caso di versamenti di rendite a partire dall'inizio di un'esecuzione o di un'azione legale. L'interesse di mora corrisponde al tasso d'interesse minimo LPP;
 - b) in caso di prestazioni in capitale a partire dalla scadenza, tuttavia al più presto 30 giorni dopo che l'assicurato o gli aventi diritto hanno inoltrato tutti i documenti necessari. L'interesse di mora corrisponde al tasso d'interesse minimo LPP;
 - c) in caso di versamento della prestazione di libero passaggio a partire dal 30° giorno dopo aver ricevuto tutte le informazioni necessarie, tuttavia al più presto 30 giorni dopo l'uscita. L'interesse di mora corrisponde al tasso d'interesse minimo LPP più un supplemento dell'uno per cento.
- 15.3 Se la rendita non raggiunge un importo minimo fissato dal Consiglio di fondazione, la rendita può essere sostituita da un'indennità unica in capitale da calcolare secondo principi attuariali. Con il versamento dell'indennità si estinguono i diritti dell'assicurato o dei suoi superstiti nei confronti della cassa pensioni.
- 15.4 Le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
- 15.5 Se la cassa pensioni è tenuta a versare prestazioni anticipate, vengono erogate soltanto le prestazioni minime LPP. La cassa pensioni ha diritto di regresso nei confronti della cassa tenuta a versare le prestazioni. Se in un secondo tempo si constata che la cassa pensioni non è tenuta a versare le prestazioni, essa richiede il rimborso degli importi versati in anticipo.
- 15.6 Se la cassa pensioni deve erogare prestazioni per i superstiti e d'invalidità dopo che ha trasferito la prestazione d'uscita a un altro istituto di previdenza o di libero passaggio, questa prestazione d'uscita le va rimborsata nella misura del necessario ai fini del versamento delle prestazioni per i superstiti o d'invalidità. La cassa pensioni riduce le prestazioni per i superstiti e d'invalidità se non avviene alcun rimborso.

Art. 16 Coordinamento con le altre prestazioni, riduzione delle prestazioni

- 16.1 Se le prestazioni d'invalidità versate dalla cassa pensioni prima del raggiungimento dell'età finale ordinaria o le prestazioni per i superstiti, sommate alle altre prestazioni computabili ai sensi dell'art. 16.2, risultano superiori al 90% dell'ultimo salario annuo intero, le rendite versate dalla cassa pensioni saranno ridotte fino a ristabilire il limite summenzionato. In ogni caso vengono versate almeno le prestazioni secondo la LPP e le rispettive regole di computo.
- Inoltre sono applicabili le disposizioni legali relative alla riduzione delle prestazioni all'atto della compensazione della previdenza in caso di divorzio.
- 16.2 Sono considerati redditi computabili le seguenti prestazioni erogate alla persona avente diritto:
- le prestazioni per i superstiti e d'invalidità erogate da altre assicurazioni sociali e istituzioni di previdenza svizzere ed estere a seguito dell'evento dannoso;
 - le indennità giornaliere risultanti dalle assicurazioni obbligatorie;
 - le indennità giornaliere risultanti dalle assicurazioni facoltative se queste vengono finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro;
 - le prestazioni derivanti da istituti di libero passaggio e dall'istituto collettore;
 - le prestazioni di assicurazioni private che l'azienda ha finanziato almeno per la metà;
 - le pretese per responsabilità civile contro l'azienda o contro terzi;
- il reddito lavorativo o sostitutivo che un assicurato invalido continua a percepire o che potrebbe ragionevolmente continuare a percepire, ad eccezione del reddito supplementare che viene conseguito durante la partecipazione a provvedimenti di reintegrazione conformemente all'art. 8a LAI.
- Le prestazioni uniche in capitale sono computate sul valore di trasformazione in rendita.
- Fanno eccezione gli assegni per grandi invalidi e le indennità per menomazione dell'integrità, le indennità in capitale, i contributi per l'assistenza e prestazioni analoghe.
- Vengono sommate le prestazioni per i superstiti alla vedova o al vedovo oppure alla partner registrata superstite o al partner registrato superstite e agli orfani.
- 16.3 Se la persona assicurata ha raggiunto l'età ordinaria di pensionamento, la cassa pensioni riduce le prestazioni solo in caso di concorso di queste ultime con:
- a. prestazioni ai sensi della Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
 - b. prestazioni ai sensi della Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM); o c. prestazioni estere analoghe.

La cassa pensioni continua a fornire le sue prestazioni nella stessa misura in cui le forniva prima che l'assicurato raggiungesse l'età ordinaria di pensionamento. In particolare, non deve compensare la riduzione delle prestazioni al raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'art. 20 capoversi 2ter e 2quater LAINF e l'art. 47 cpv. 1 LAM.

Le prestazioni ridotte versate dalla cassa pensioni, sommate alle prestazioni ai sensi della LAINF e della LAM e alle prestazioni estere analoghe, non possono essere inferiori alle prestazioni di cui agli articoli 24 e 25 LPP non ridotte.

Se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare non compensa integralmente una riduzione delle prestazioni AVS in quanto è stato raggiunto l'importo massimo (art. 20 cpv. 1 LAINF, art. 40 cpv. 2 LAM), la cassa pensioni deve diminuire la riduzione della sua prestazione in misura pari all'importo non compensato.

Se una rendita d'invalidità è divisa in seguito a divorzio dopo l'età di pensionamento stabilita dal regolamento, la parte di rendita assegnata al coniuge creditore continua a essere conteggiata per il calcolo di un'eventuale riduzione della rendita d'invalidità del coniuge debitore.

- 16.4 La cassa pensioni non compensa i rifiuti o le riduzioni di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare, se queste assicurazioni hanno provveduto ai rifiuti o alle riduzioni di prestazioni ai sensi dell'art. 21 LPGA, degli artt. 37 e 39 LAINF e dell'art. 65 o 66 LAM.

Essa sospende inoltre la rendita d'invalidità nel corso dell'esecuzione di una pena detentiva o di un provvedimento privativo della libertà.

Art. 17 Diritti verso terzi responsabili

La cassa pensioni può richiedere da assicurati invalidi o dai superstiti di assicurati deceduti la cessione delle loro pretese nella misura delle prestazioni della cassa pensioni nei confronti di una terza persona che risponde per il caso d'invalidità o di decesso, a condizione che la cassa pensioni non subentri nelle pretese dell'assicurato, dei suoi superstiti e degli altri aventi diritto in applicazione della LPP. Essa ha diritto di sospendere le sue prestazioni, finché non viene effettuata questa cessione.

Art. 18 Adeguamento delle rendite al rincaro

Le rendite vengono adeguate al rincaro in base alle possibilità finanziarie della cassa pensioni. Il Consiglio di fondazione decide a scadenza annuale se e in quale misura vengono adeguate le rendite.

Art. 19 Promozione della proprietà d'abitazioni; divorzio

- 19.1 Con riserva dell'art. 8.2 cpv. 3 fino a tre anni prima dell'età-terminale prevista dalla cassa pensioni, gli assicurati possono prelevare fondi da utilizzare nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni ad uso proprio, o costituire in pegno una parte o la totalità delle loro prestazioni di previdenza. Gli assicurati coniugati o che vivono in unione registrata devono firmare la domanda per un prelievo anticipato o per la costituzione in pegno del coniuge o del partner registrato e in caso di prelievo anticipato devono far autenticare la propria firma da un pubblico ufficiale.
- 19.2 Le pratiche sono disciplinate dalle disposizioni legali sulla promozione della proprietà d'abitazioni.
- 19.3 Se la liquidità necessaria della cassa pensioni è messa in questione dai prelievi anticipati, essa può differire il versamento degli importi richiesti. Le domande di prelievo anticipato sono prese in considerazione nell'ordine in cui pervengono, ma quelle concernenti l'ammortamento possono essere posticipate.
- 19.4 In caso di divorzio o di scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata in base al diritto svizzero sono applicabili le rispettive disposizioni legali relative alla compensazione delle pretese in materia di previdenza acquisite durante il matrimonio fino al promovimento della procedura di divorzio e le prestazioni di uscita nonché le parti di rendita vengono di norma divise conformemente agli artt. 122 – 124^e CC. Se al momento del promovimento della procedura di divorzio un coniuge percepisce una rendita di vecchiaia, la parte di rendita attribuita dal tribunale al coniuge creditore viene convertita in una rendita vitalizia conformemente all'art. 19h OLP. Questa gli viene erogata o viene trasferita a un istituto di previdenza o di libero passaggio giusta le disposizioni dell'art. 22^e LFLP e dell'art. 19j OLP a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. L'interesse conformemente all'art. 19j cpv. 5 OLP viene fissato annualmente dal Consiglio di fondazione. Il diritto alla rendita vitalizia si estingue alla fine del mese del decesso.
- Se la cassa pensioni deve versare una rendita vitalizia conformemente all'art. 124a CC, il coniuge avente diritto alla compensazione può richiedere per iscritto e in modo irrevocabile un versamento sotto forma di capitale prima del primo trasferimento della rendita. La capitalizzazione viene calcolata secondo le basi valide al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio giusta l'art. 19h OLP. Con il trasferimento sotto forma di capitale si estinguono tutte le pretese del coniuge avente diritto alla compensazione nei confronti della cassa pensioni.

Se durante la procedura di divorzio per il coniuge debitore sopraggiunge il caso di previdenza vecchiaia o un beneficiario di una rendita d'invalidità raggiunge l'età-termine durante la procedura di divorzio, la fondazione riduce la parte della prestazione d'uscita da trasferire conformemente all'art. 123 CC e la rendita. La riduzione corrisponde alla somma di cui sarebbero risultati inferiori i versamenti della rendita fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, qualora il loro calcolo si basasse sull'aver ridotto della parte da trasferire della prestazione d'uscita. La riduzione viene suddivisa in parti uguali tra i coniugi.

- 19.5 I prelievi anticipati nonché i versamenti in seguito a divorzio vengono addebitati sull'aver di vecchiaia LPP nel rispetto del rapporto tra l'aver di vecchiaia LPP (art. 15 LPP) e l'intero avere di previdenza. Gli importi rimborsati e i riacquisti vengono accreditati sull'aver di vecchiaia LPP nella stessa misura come per il prelievo anticipato o il versamento in seguito a divorzio. Gli importi trasferiti nel quadro di una compensazione della previdenza per l'assicurato, vengono accreditati sull'aver di vecchiaia LPP nella misura in cui essi sono stati addebitati nella previdenza del coniuge debitore.
- 19.6 Nella misura in cui è interessata la somma garantita da pegno, per il trasferimento a un istituto di previdenza dell'altro coniuge o dell'altro partner registrato di una parte della prestazione di libero passaggio in seguito a divorzio o a scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata è necessaria l'approvazione scritta del creditore pignoratizio.

Art. 20 Obbligo d'informazione e di notifica

- 20.1 Gli assicurati o i loro superstiti devono sempre rilasciare informazioni veritiere su ogni aspetto di rilevante importanza per l'assicurazione e presentare i documenti necessari per giustificare il diritto alle prestazioni.
- 20.2 Entro quattro settimane devono essere notificate alla cassa pensioni in particolare le modifiche dello stato civile (matrimoni, divorzi, costituzione e scioglimento di un'unione domestica registrata, decesso) e/o dei redditi computabili secondo l'art. 16.2. Se un assicurato percepisce una rendita vitalizia conformemente all'art. 124a cpv. 2 CC, sono applicabili gli obblighi d'informazione secondo l'art. 19j cpv. 3 OLP.
- 20.3 La cassa pensioni richiede ai beneficiari di rendite un certificato ufficiale di esistenza in vita.
- 20.4 Gli assicurati o i loro superstiti rispondono per le conseguenze risultanti da informazioni omesse, errate o tardive alla cassa pensioni.

F Organizzazione e amministrazione

Art. 21 Consiglio di fondazione

- 21.1 L'organo di direzione della cassa pensioni è il Consiglio di fondazione. Esso è composto da almeno otto membri eletti pariteticamente.
- I rappresentanti del datore di lavoro, di cui almeno uno deve appartenere al Consiglio di fondazione dell'Alfred Schindler-Fonds, sono nominati dal fondatore.
 - I rappresentanti dei lavoratori vengono eletti fra le fila dei collaboratori assicurati. Per ogni rappresentante dei lavoratori viene nominato un subentrante. Il Consiglio di fondazione regola la procedura d'elezione.
- 21.2 Il Consiglio di fondazione si autocostruisce; il presidente deve essere fra i rappresentanti del datore di lavoro. La durata del mandato è di tre anni e la rielezione è possibile. Se un membro esce dalla cassa pensioni, si estingue il suo mandato in seno al Consiglio di fondazione. Se il membro dimissionario è un rappresentante dei lavoratori, il suo posto viene occupato dal subentrante per il resto del mandato, nel caso dei rappresentanti del datore di lavoro il successore è designato dal fondatore.
- 21.3 Le sedute del Consiglio di fondazione sono convocate dal presidente. Il Consiglio di fondazione può deliberare solo se è presente la metà dei rappresentanti del datore di lavoro e dei lavoratori. Le decisioni del Consiglio di fondazione possono anche essere prese mediante circolazione degli atti se nessun membro richiede la deliberazione orale. A questo proposito anche un voto via e-mail è considerato voto scritto. Si redige il verbale delle decisioni mediante circolazione degli atti in occasione della seduta successiva.
- 21.4 Il Consiglio di fondazione può deliberare con la maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voti la domanda è respinta e viene nuovamente integrata nell'ordine del giorno alla prossima seduta. Se dopo 3 sedute non si giunge ad alcun accordo, la decisione spetta a un arbitro neutrale, designato di comune intesa. Mancando l'intesa, l'arbitro è designato dall'autorità di vigilanza.
- 21.5 I membri del Consiglio di fondazione e gli organi amministrativi sono tenuti alla discrezione per quanto concerne le circostanze personali degli assicurati e gli affari commerciali della cassa pensioni e dell'azienda anche al di fuori della durata del mandato.

Art. 22 Amministrazione della fondazione

- 22.1 Il Consiglio di fondazione amministra la cassa pensioni, tutela i suoi interessi e si assume in particolare tutti i compiti inalienabili e irrevocabili.
- 22.2 Il Consiglio di fondazione può delegare alcuni dei suoi compiti a commissioni, uffici amministrativi e comitati ed emana in merito le direttive e i regolamenti necessari.
- 22.3 Il Consiglio di fondazione nomina un gerente.
- 22.4 Il Consiglio di fondazione designa le persone autorizzate a firmare a suo nome.
- 22.5 Il Consiglio di fondazione designa l'ufficio di revisione. L'ufficio incaricato deve verificare annualmente la gestione, la contabilità e il patrimonio della cassa pensioni e inviare un rapporto scritto al Consiglio di fondazione.
- 22.6 Il Consiglio di fondazione designa un esperto per la previdenza professionale. Questi deve controllare annualmente la gestione della cassa pensioni dal punto di vista attuariale e stilare per il Consiglio di fondazione un bilancio attuariale.

G Disposizioni finali

Art. 23 Contenzioso

In caso di controversie decide il tribunale ordinario competente. Il foro è la dimora o il domicilio della parte convenuta oppure la sede dell'azienda in cui l'assicurato è stato impiegato.

Art. 24 Lacune nel regolamento

Nei casi in cui il presente regolamento non contiene alcuna regolamentazione specifica, il Consiglio di fondazione adotta una regolamentazione conforme al senso e allo scopo della fondazione.

Art. 25 Divergenze fra le differenti versioni linguistiche del regolamento

In caso di divergenze e inesattezze fra le diverse versioni linguistiche di questo regolamento fa stato la versione in lingua tedesca.

Art. 26 Disposizioni transitorie al 1° gennaio 2018

- 26.1 Al 31 dicembre 2017 le rendite correnti non subiscono modifiche, con riserva dell'art. 9.2 (contributi di risanamento) e dell'art. 16 (coordinamento con le altre prestazioni; riduzione delle prestazioni).

Se un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità decede, il diritto alle prestazioni per i superstiti si basa sulle disposizioni regolamentari valide al momento del decesso.

Se un assicurato avente diritto a una rendita d'invalidità vitalizia decede prima del raggiungimento dell'età-termine, il diritto a prestazioni per i superstiti è disciplinato dall'art. 13, anche se la rendita per coniugi ammonta al 60% della rendita d'invalidità corrente non ridotta e conformemente all'art. 13.4 si estingue con il passaggio a nuove nozze o alla fine del mese del decesso della persona avente diritto.

- 26.2 Per le rendite d'invalidità, l'esonero dal pagamento dei contributi e il proseguimento della costituzione degli accrediti di vecchiaia che insorgono prima del 1° gennaio 2018, continuano a essere applicabili le disposizioni regolamentari valide al momento dell'inizio del diritto. Restano riservati l'art. 12.5 in caso di modifica del grado d'invalidità dell'AI (scaglionamento della rendita d'invalidità) e l'art. 16 (coordinamento con le altre prestazioni; riduzione delle prestazioni).

Se la rendita d'invalidità temporanea viene sostituita dalla rendita di vecchiaia o la rendita per coniugi temporanea dalla rendita per coniugi in base all'età-termine ipotetica, il diritto dell'assicurato è disciplinato dal regolamento valido al momento della sostituzione.

Gli accrediti di vecchiaia volti a determinare la rendita per coniugi secondo l'età finale ipotetica si fondano sulle disposizioni regolamentari valide al momento dell'inizio del versamento della rendita per coniugi temporanea.

Art. 27 Modifiche del regolamento, entrata in vigore

- 27.1 Questo regolamento può essere modificato dal Consiglio di fondazione in qualsiasi momento, previa osservanza delle prescrizioni di legge.
- 27.2 Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018 e sostituisce quello emanato il 1° aprile 2016 con l'aggiunta all'1.1.2017.

Consiglio di fondazione della cassa pensioni Schindler

Ebikon, dicembre 2017

H Indice analitico

	Articolo		Articolo
A		M	
Accrediti di vecchiaia	5.2	Modifica del regolamento	27.1
Ammissione alla cassa pensioni	2	O	
Aliquota di conversione	11.1, 11.2, 11.3	Obbligo di pagare i contributi	6
Amministrazione della fondazione	22	Obbligo d'informazione e di notifica	20
Ammontare dei contributi	7	P	
Assicurati	2	Pagamento in contanti	14.4
Aumento delle rendite	18	Patrimonio	9.1
Avere di vecchiaia	5.1	Pensionamento anticipato	11.2, 11.4, 11.7
C		Pensionamento anticipato facoltativo	11.2
Capitale di decesso	13.9, 13.10	Pensionamento differito	11.3
Coniuge divorziato	13.6	Piano massimo	7.4
Consiglio di fondazione	21	Piano minimo	7.4
Contenzioso	23	Piano standard	7.3
Contributi degli assicurati	7	Prestazione di libero passaggio	14
Contributi del datore di lavoro	7	Prestazioni di decesso	13
Contributi di rischio	7.2	Prestazioni di invalidità	12
Contributi di risparmio	7.3	Promozione della	
Controversie	23	proprietà d'abitazioni	19.1, 19.2, 19.3
D		R	
Divorzio	19.4	Reddito annuo (determinante)	4.1
E		Rendita di vecchiaia	11
Equilibrio finanziario	9.4	Rendita di vecchiaia per i figli	11.8
Età di pensionamento	11	Rendita d'invalidità	12
Età finale	11.1	Rendita per figli d'invalidi	12.12
F		Rendita per i figli	11.8, 12.12, 13.7
Fine dell'assicurazione	3.2	Rendita per coniugi	13.1
G		Rendita per orfani	13.7, 13.8
Gerente	22.3	Rendita transitoria AVS	11.5
I		Riduzione di coordinamento	4.2
Inizio dell'assicurazione	3.1	Riduzione di prestazioni	16
Interesse	5	S	
Invalità parziale	6.2, 12.5, 12.7	Salario assicurato	4
L		Sovrassicurazione	16.1
Lacune nel regolamento	24	U	
Liquidazione in capitale	11.4	Uscita	14
		V	
		Versamenti/acquisti	8
		Versamento delle prestazioni	15.1

Allegato A

Aliquote di conversione in % secondo gli artt. 11.1, 11.2 e 11.3

Generazione	60 anni	61 anni	62 anni	63 anni	64 anni	65 anni	66 anni	67 anni	68 anni	69 anni	70 anni
1948											5,95%
1949										5,80%	5,95%
1950									5,65%	5,80%	5,95%
1951								5,50%	5,65%	5,80%	5,95%
1952							5,35%	5,50%	5,65%	5,80%	5,95%
1953						5,20%	5,35%	5,50%	5,65%	5,80%	5,95%
1954					5,04%	5,19%	5,34%	5,49%	5,64%	5,79%	5,94%
1955				4,88%	5,03%	5,18%	5,33%	5,48%	5,63%	5,78%	5,93%
1956			4,72%	4,87%	5,02%	5,17%	5,32%	5,47%	5,62%	5,77%	5,92%
1957		4,56%	4,71%	4,86%	5,01%	5,16%	5,31%	5,46%	5,61%	5,76%	5,91%
1958	4,40%	4,55%	4,70%	4,85%	5,00%	5,15%	5,30%	5,45%	5,60%	5,75%	5,90%
1959	4,39%	4,54%	4,69%	4,84%	4,99%	5,14%	5,29%	5,44%	5,59%	5,74%	5,89%
1960	4,38%	4,53%	4,68%	4,83%	4,98%	5,13%	5,28%	5,43%	5,58%	5,73%	5,88%
1961	4,37%	4,52%	4,67%	4,82%	4,97%	5,12%	5,27%	5,42%	5,57%	5,72%	5,87%
1962	4,36%	4,51%	4,66%	4,81%	4,96%	5,11%	5,26%	5,41%	5,56%	5,71%	5,86%
1963	4,35%	4,50%	4,65%	4,80%	4,95%	5,10%	5,25%	5,40%	5,55%	5,70%	5,85%
1964	4,34%	4,49%	4,64%	4,79%	4,94%	5,09%	5,24%	5,39%	5,54%	5,69%	5,84%
1965	4,33%	4,48%	4,63%	4,78%	4,93%	5,08%	5,23%	5,38%	5,53%	5,68%	5,83%
1966	4,32%	4,47%	4,62%	4,77%	4,92%	5,07%	5,22%	5,37%	5,52%	5,67%	5,82%
1967	4,31%	4,46%	4,61%	4,76%	4,91%	5,06%	5,21%	5,36%	5,51%	5,66%	5,81%
1968	4,30%	4,45%	4,60%	4,75%	4,90%	5,05%	5,20%	5,35%	5,50%	5,65%	5,80%
1969	4,29%	4,44%	4,59%	4,74%	4,89%	5,04%	5,19%	5,34%	5,49%	5,64%	5,79%
1970	4,28%	4,43%	4,58%	4,73%	4,88%	5,03%	5,18%	5,33%	5,48%	5,63%	5,78%
1971	4,27%	4,42%	4,57%	4,72%	4,87%	5,02%	5,17%	5,32%	5,47%	5,62%	5,77%
1972	4,26%	4,41%	4,56%	4,71%	4,86%	5,01%	5,16%	5,31%	5,46%	5,61%	5,76%
1973	4,25%	4,40%	4,55%	4,70%	4,85%	5,00%	5,15%	5,30%	5,45%	5,60%	5,75%
1974	4,24%	4,39%	4,54%	4,69%	4,84%	4,99%	5,14%	5,29%	5,44%	5,59%	5,74%
1975	4,23%	4,38%	4,53%	4,68%	4,83%	4,98%	5,13%	5,28%	5,43%	5,58%	5,73%
1976	4,22%	4,37%	4,52%	4,67%	4,82%	4,97%	5,12%	5,27%	5,42%	5,57%	5,72%
1977	4,21%	4,36%	4,51%	4,66%	4,81%	4,96%	5,11%	5,26%	5,41%	5,56%	5,71%
1978	4,20%	4,35%	4,50%	4,65%	4,80%	4,95%	5,10%	5,25%	5,40%	5,55%	5,70%
1979	4,19%	4,34%	4,49%	4,64%	4,79%	4,94%	5,09%	5,24%	5,39%	5,54%	5,69%
1980	4,18%	4,33%	4,48%	4,63%	4,78%	4,93%	5,08%	5,23%	5,38%	5,53%	5,68%
1981	4,17%	4,32%	4,47%	4,62%	4,77%	4,92%	5,07%	5,22%	5,37%	5,52%	5,67%
1982	4,16%	4,31%	4,46%	4,61%	4,76%	4,91%	5,06%	5,21%	5,36%	5,51%	5,66%
1983	4,15%	4,30%	4,45%	4,60%	4,75%	4,90%	5,05%	5,20%	5,35%	5,50%	5,65%
1984	4,14%	4,29%	4,44%	4,59%	4,74%	4,89%	5,04%	5,19%	5,34%	5,49%	5,64%
1985	4,13%	4,28%	4,43%	4,58%	4,73%	4,88%	5,03%	5,18%	5,33%	5,48%	5,63%
1986	4,12%	4,27%	4,42%	4,57%	4,72%	4,87%	5,02%	5,17%	5,32%	5,47%	5,62%
1987	4,11%	4,26%	4,41%	4,56%	4,71%	4,86%	5,01%	5,16%	5,31%	5,46%	5,61%
1988	4,10%	4,25%	4,40%	4,55%	4,70%	4,85%	5,00%	5,15%	5,30%	5,45%	5,60%
1989	4,09%	4,24%	4,39%	4,54%	4,69%	4,84%	4,99%	5,14%	5,29%	5,44%	5,59%
1990	4,08%	4,23%	4,38%	4,53%	4,68%	4,83%	4,98%	5,13%	5,28%	5,43%	5,58%
1991	4,07%	4,22%	4,37%	4,52%	4,67%	4,82%	4,97%	5,12%	5,27%	5,42%	5,57%
1992	4,06%	4,21%	4,36%	4,51%	4,66%	4,81%	4,96%	5,11%	5,26%	5,41%	5,56%
1993	4,05%	4,20%	4,35%	4,50%	4,65%	4,80%	4,95%	5,10%	5,25%	5,40%	5,55%
1994	4,04%	4,19%	4,34%	4,49%	4,64%	4,79%	4,94%	5,09%	5,24%	5,39%	5,54%
1995	4,03%	4,18%	4,33%	4,48%	4,63%	4,78%	4,93%	5,08%	5,23%	5,38%	5,53%

Allegato B

Tabella per acquisti a titolo facoltativo secondo l'art. 8.2

Età	Piano standard	Piano minimo	Piano massimo
25	10,3%	9,3%	11,9%
26	20,7%	18,7%	23,9%
27	31,4%	28,3%	36,3%
28	42,2%	38,1%	48,8%
29	53,3%	48,1%	61,7%
30	64,7%	58,4%	74,8%
31	76,2%	68,8%	88,1%
32	88,0%	79,4%	101,7%
33	100,0%	90,2%	115,6%
34	112,2%	101,3%	129,8%
35	127,7%	115,6%	147,2%
36	143,5%	130,1%	165,0%
37	159,7%	145,0%	183,1%
38	176,1%	160,1%	201,7%
39	192,9%	175,6%	220,5%
40	210,0%	191,3%	239,8%
41	227,4%	207,4%	259,4%
42	245,2%	223,8%	279,5%
43	263,4%	240,5%	299,9%
44	281,9%	257,6%	320,8%
45	309,7%	283,9%	351,9%
46	338,0%	310,7%	383,7%
47	366,9%	338,1%	416,2%
48	396,4%	366,0%	449,2%
49	426,5%	394,5%	483,0%
50	457,2%	423,5%	517,4%
51	488,5%	453,1%	552,5%
52	520,4%	483,3%	588,3%
53	553,0%	514,2%	624,8%
54	586,2%	545,6%	662,0%
55	626,0%	583,7%	707,0%
56	666,7%	622,5%	752,9%
57	708,2%	662,1%	799,7%
58	750,5%	702,5%	847,5%
59	793,7%	743,7%	896,2%
60	837,7%	785,7%	945,8%
61	882,6%	828,6%	996,5%
62	928,4%	872,3%	1048,2%
63	975,1%	916,9%	1100,9%
64	1022,8%	962,4%	1154,7%
65	1071,4%	1008,8%	1209,5%

I valori della tabella d'acquisto sono indicati in percento del salario assicurato e si riferiscono alla fine dell'anno civile. L'età determinante risulta dalla differenza tra l'anno civile e l'anno di nascita.



Contatto Indirizzo:
Cassa pensioni Schindler
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
Téléfono +41 41 445 30 11
Telefax +41 41 445 30 22
www.schindler-pk.ch